



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## PROGETTO DI LEGGE N. 261

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa delle Consiglieri Baldin, Ostanel, Guarda e Lorenzoni

**COSTITUZIONE PARTE CIVILE DELLA REGIONE NEI PROCESSI PENALI PER GRAVISSIMI INCIDENTI SUL LAVORO. NORME PER IL RICONOSCIMENTO E PER IL RISTORO DEI DANNI DERIVANTI ALLA REGIONE DA DELITTI COLPOSI IN VIOLAZIONE DEL TESTO UNICO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 6 maggio 2024.

**COSTITUZIONE PARTE CIVILE DELLA REGIONE NEI PROCESSI PENALI PER GRAVISSIMI INCIDENTI SUL LAVORO. NORME PER IL RICONOSCIMENTO E PER IL RISTORO DEI DANNI DERIVANTI ALLA REGIONE DA DELITTI COLPOSI IN VIOLAZIONE DEL TESTO UNICO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.**

*Relazione:*

*Una volta ogni tre giorni, in Veneto, una persona esce di casa per andare al lavoro. E non torna mai più. Confrontarsi con la realtà delle morti sul lavoro è doloroso, ma necessario. Occorre guardare negli occhi le lavoratrici e i lavoratori che quella morte l'hanno rischiate e la rischiano quotidianamente. Ogni giorno, in Veneto, sono più di 190 gli infortuni registrati dall'Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).*

*Questa proposta di legge trova le sue ragioni nello spirito e nella lettera della Costituzione della Repubblica italiana e dello Statuto del Veneto, nasce, infatti, dall'urgenza di rinnovare l'impegno delle istituzioni regionali a fronte della strage silenziosa che avviene nei luoghi di lavoro. Si tratta, anzitutto, di una questione di civiltà: la Regione del Veneto non può e non deve accettare che si lavori per morire, anziché per vivere. Se si vuole restituire valore e dignità alle lavoratrici e ai lavoratori del Veneto, occorre compiere il massimo sforzo per tutelare i beni più alti: la sicurezza personale, la salute, la vita.*

*Nel 2023, il Veneto si è classificato come la seconda regione in Italia per numero di morti sul lavoro, superato solo dalla Lombardia.*

*Secondo i dati statistici elaborati dall'Osservatorio Sicurezza sul lavoro di Vega Engineering di Venezia-Mestre a partire dalle banche dati INAIL sugli infortuni, in Veneto si sono registrati 101 decessi da gennaio a dicembre 2023, contro i 113 dell'anno precedente: il leggero calo riguarda in particolare gli infortuni mortali in itinere, che sono stati in tutto 29 e dunque 10 in meno del 2022. Gli infortuni mortali in occasione di lavoro, invece, sono stati soltanto 2 in meno del 2022, per un totale di 72. Il Veneto è, quindi, secondo in Italia per numero di vittime totali, dopo la Lombardia che ha registrato 172 decessi ed è terzo per infortuni mortali in occasione di lavoro, superato da Lombardia (133) e Campania (75).*

*L'incidenza media regionale, pari al numero di infortuni mortali per ogni milione di occupati, esclusi gli infortuni in itinere, ha raggiunto la cifra di 33,6, collocando il Veneto in "zona gialla" secondo l'istituto di Mestre. Le province con l'incidenza più alta sono risultate Verona (60,2) e Belluno (57,1). Ancora, nelle province di Treviso e Verona si è registrato un elevato aumento degli infortuni mortali, rispettivamente, +21% e +23%.*

*Allargando l'analisi dei dati INAIL relativi al Veneto a tutti gli infortuni sul lavoro - non soltanto quelli mortali - risulta che le denunce di infortunio sono state 69.643 nel 2023, in leggero calo (-17% rispetto al 2022). Anche in questo caso, Verona è la provincia che raccoglie il maggior numero di denunce, relative a 14.132 infortuni.*

*Se gli infortuni hanno registrato un leggero calo tra il 2022 e il 2023, ad aumentare, invece, sono le denunce di malattie professionali: 4.633, +18% rispetto al 2022. Una crescita molto più elevata si registra a Verona e Belluno, entrambe +39%.*

*Infine, occorre richiamare quanto emerso dal primo rapporto statistico “Lavoro minorile in Italia: rischi, infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro” pubblicato da Unicef il 12 giugno 2023 in occasione della Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Secondo Unicef, il Veneto è la terza regione italiana per numero di lavoratori entro i 17 anni (dopo Lazio e Lombardia), con 7.308 lavoratori minorenni registrati nel 2022, ed è la seconda regione, dopo la Lombardia, per numero di lavoratori entro i 19 anni (31.197 in media negli anni 2017-2021).*

*A destare ulteriore preoccupazione, tuttavia, sono i dati pubblicati da Unicef e relativi agli infortuni sul lavoro dei minorenni in Veneto: terza regione per numero di infortuni tra lavoratori di età inferiore ai 19 anni, con una media di 7.962 infortuni l'anno nel quinquennio 2017-2021. Dalla ricerca si evince la notizia, autenticamente drammatica, che il Veneto è la prima regione italiana per minori morti sul lavoro: nel quinquennio 2017-21, ben 16 tra ragazze e ragazzi sono caduti sul lavoro nella regione sedicente ‘motore economico d’Italia’.*

*Questo autentico stillicidio di delitti sul lavoro, oltre a rappresentare una catastrofe per gli interessati e le famiglie, rappresenta un grave danno per l’ente Regione dal punto di vista patrimoniale e non-patrimoniale del quale i responsabili è giusto ed equo rispondano. Si propone, dunque, la introduzione dell’obbligo di valutare la richiesta di costituzione di parte civile in tutti i procedimenti penali per omicidio e lesioni gravissime aggravati dal mancato rispetto del testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.*

*La Regione del Veneto interviene, infatti, nel campo della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con funzioni di programmazione, indirizzo, monitoraggio e valutazione delle prestazioni, collaborando con altre istituzioni statali, quali il già citato INAIL, l’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL), i Vigili del fuoco, e con la sua vigilata Agenzia regionale per la Prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV). Tutte queste istituzioni, insieme alle parti sociali (associazioni di imprese e lavoratori), partecipano al “Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, presieduto dalla Regione del Veneto.*

*L’attuazione sul territorio della programmazione regionale e l’attività di controllo sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi della normativa statale vigente (d. lgs. 81/2008), sono compiti delle aziende ULSS competenti per territorio. In particolare, le funzioni operative sono garantite sul territorio dai Servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), istituiti presso il Dipartimento di Prevenzione di ciascuna azienda ULSS, con il mandato istituzionale di contribuire alla riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Il ruolo degli SPISAL si fonda su attività di vigilanza, controllo, informazione, formazione, assistenza e sostegno a imprese e lavoratori, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro.*

*La Regione del Veneto si è dotata, nel corso degli anni, di alcuni strumenti per contrastare più efficacemente la piaga degli infortuni sul lavoro. Tra questi occorre ricordare il Piano strategico regionale per la Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, approvato dapprima con provvedimento di Giunta regionale n. 1055 del 2018 e rinnovato con la deliberazione della Giunta regionale n. 145*

*del 2022. Il Piano straordinario di interventi, che ha rappresentato il mezzo atto a consolidare le funzioni di enti e soggetti preposti alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ha visto la collaborazione dei soggetti attivi del sistema pubblico e privato della prevenzione in un'attività e impegno congiunti tra pubbliche amministrazioni e parti sociali.*

*Occorre tuttavia evidenziare come le principali azioni del citato Piano siano rimaste parzialmente o del tutto incompiute, anche in conseguenza dell'impegno profuso dal sistema regionale della prevenzione nelle azioni di contrasto della pandemia COVID-19. In particolare, risulta ancora lontano l'obiettivo del rafforzamento degli organici degli SPISAL delle aziende ULSS, quantificato nel 2018 in un fabbisogno previsto di ulteriori 60 tecnici della prevenzione.*

*Bisogna ribadire che lo sforzo istituzionale cospicuo e capillare sopradescritto non è ancora stato in grado di migliorare la situazione degli incidenti e dei quasi incidenti. È, pertanto, sembrato doveroso intervenire sull'accertamento e sulla punizione dei fatti di reato più gravi chiedendo anche l'accertamento dei danni – non solo di immagine – patiti dalla Regione per reinvestire gli introiti da risarcimento nel potenziare il sistema di formazione e controllo sulla salute dei luoghi di lavoro. È sembrato, altresì, doveroso proporre una riforma a costo zero valorizzando le alte professionalità presenti nell'ente. Va ricordato che l'obbligo di valutazione sulla richiesta di costituzione parte civile non rappresenterebbe un unicum giacché una norma analoga è stata inserita nel sistema normativo regionale campano con la legge 29 dicembre 2022 n. 18.*

*La scelta politica non si è concretata nella creazione ex novo di una legge speciale, ma nella riforma della disciplina di settore già vigente compendiata nella legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 'Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro.'. La p.d.l. consta di quattro articoli: i primi due, per favorirne l'approvazione, intervengono sull'art. 56 della legge n.3/2009, il terzo articolo consiste in una clausola di invarianza finanziaria, il quarto anticipa l'entrata in vigore della legge alla pubblicazione per evidenti ragioni di urgenza.*

*Volendo meglio spiegare i primi due articoli della presente iniziativa legislativa va ricordato che il citato articolo 56 reca la rubrica 'Sicurezza e qualità del lavoro' e quindi con l'art. 1 si aggiungono due nuovi articoli: il 56 bis introduce l'obbligo di valutazione puntuale dei procedimenti penali in materia di omicidio colposo aggravato e lesioni colpose pluriaggravate per la costituzione di parte civile e la delega alla Giunta regionale di regolarne nel dettaglio le modalità, il 56 ter dispone il monitoraggio annuale dei procedimenti penali da parte del Consiglio regionale e del C.A.L.. L'art. 2, invece, interviene direttamente sull'art. 56 con una rettifica del comma 4 lettera b) nella parte in cui prevede il rapporto annuale di infortuni e malattie professionali, per estenderlo alla materia dei quasi-infortuni e per renderne più cogente la redazione, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio regionale.*



**COSTITUZIONE PARTE CIVILE DELLA REGIONE NEI PROCESSI PENALI PER GRAVISSIMI INCIDENTI SUL LAVORO. NORME PER IL RICONOSCIMENTO E PER IL RISTORO DEI DANNI DERIVANTI ALLA REGIONE DA DELITTI COLPOSI IN VIOLAZIONE DEL TESTO UNICO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.**

***CAPO I- Costituzione nel processo penale della Regione per l'accertamento di gravi delitti sul lavoro***

**Art. 1 - Introduzione degli articoli 56 bis e 56 ter nella legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro.”.**

1. Dopo l'articolo 56 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro.” sono introdotti gli articoli:

*“Art. 56 bis - Costituzione nel processo penale della Regione per l'accertamento di gravi delitti sul lavoro.*

*1. La Regione adotta i rimedi giudiziali e stragiudiziali volti alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dai responsabili dei delitti avvenuti con violazione di norme del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e ss.mm, in territorio veneto che abbiano causato la morte dell'addetto ovvero una lesione personale gravissima così come definita dall'art. 583 comma 2 del codice penale.*

*2. È fatto obbligo alla Regione deliberare sulla proposta di costituzione di parte civile nei procedimenti penali, relativi a fatti commessi di cui al comma 1 in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione diretta a giudizio.*

*3. L'obbligo di cui al comma 2 sussiste anche quando la costituzione di parte civile della Regione sia proponibile per l'udienza preliminare.*

*4. La Giunta nel termine di sei mesi – sentita la competente Commissione consiliare – definisce con proprio regolamento la competenza della attività istruttoria sui danni patrimoniali e non patrimoniali per i procedimenti di cui ai commi 2 e 3, la competenza della decisione sulla costituzione nonché le modalità esecutive sulla decisione stessa.*

*5. La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento di obiettivi generali e finalità della presente legge e al ristoro per le spese giudiziali eventualmente anticipate.*

*Art. 56 ter - Monitoraggio dell'attività regionale circa l'accertamento di gravi delitti sul lavoro.*

*1. La Giunta regionale presenta, con cadenza annuale, alla competente Commissione consiliare e al C.A.L. una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti: a) sul numero e sull'andamento dei procedimenti penali in cui è stata ammessa la costituzione della Regione o di altri enti del sistema delle autonomie; b) sull'ammontare dei danni risarciti ed effettivamente liquidati all'ente nonché la loro destinazione.”.*

**Art. 2 - Modifica dell'articolo 56 comma 4 lettera b) della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro."**

1. L'articolo 56, comma 4, lettera b) della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro." è così modificato:

*"b) monitorare la situazione degli infortuni, dei quasi infortuni e delle malattie professionali sul territorio regionale per l'elaborazione di un rapporto annuale che venga inviato per la approvazione al Consiglio regionale."*

**Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

**Art. 4- Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

## INDICE

CAPO I- Costituzione nel processo penale della Regione per l'accertamento di gravi delitti sul lavoro .....	5
Art. 1 - Introduzione degli articoli 56 bis e 56 ter nella legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro." .....	5
Art. 2 - Modifica dell'articolo 56 comma 4 lettera b) della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro." .....	6
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria. ....	6
Art. 4- Entrata in vigore. ....	6